IL MONITORE ECCLESIASTICO

Anno XLV - Serie IV - Vol. II - Fasc. XI - Novembre 1920

SOMMARIO. — **ATTI DELLA SANTA SEDE.** — **S. CONGR. DEL CONCILIO.** *Viglevanen.* Circa le Messe applicate per indulto, p. 325. — **SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI.** I. Rito e formola breve per riconsacrare altari semplicemente sconnessi, p. 333 - II. Id. id. per ogni specie d'altari sconsacrati, p. 333. — **SACRA CONGREGAZIONE DEI SEMINARI E DELLE UNIVERSITÀ.** Circa un testo di Patrologia, p. 325. — **SEGRETERIA DI STATO DI S. S.** Circa l'Opera della formazione e santificazione del Clero, p. 336. — **LETTURA DEL CODICE,** L. III, tit. 2 XXV-XXIV, p. 337. — **CONSULTAZIONI.** Su l'uso della motocicletta per portare il Viatico p. 340. — **QUESITI MINORI.** N. 29-91 (circa la Porziuncola), p. 343. — **BREVI RISPOSTE.** N. 86-96, p. 346. — **NOTIZIARIO.** I. Nuove estensioni dei privilegi dell'Unione di S. Giuseppe, p. 346 s. - II. L'unificazione del catechismo, pag. 348. — **RECENSIONI.** Ruelli, Toso, pag. 356.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Sacra Congregazione del Concilio.

Circa l'obbligo di applicare ad mentem Episcopi *e la tassazione dell'elemosina relativa.* [*Cfr. A. A. S., XII*, 536, Rivista Diocesana di Vigevano, *ott. 1920, p. 5-10*].

Viglevanen. — *Missae binatae ac pro populo.* — 8 maggio 1920. — Il Vescovo di Vigevano ha ottenuto dalla S. Sede per organo della S. C. del Concilio l'indulto per cui le Messe *pro populo* di determinati giorni, e quelle abitualmente binate, possono celebrarsi invece *ad mentem Episcopi*, in guisa da potersi percepire l'elemosina, la quale però deve unicamente devolversi a favore del Seminario diocesano. Dovendosi testè rinnovare l'indulto scaduto, ha chiesto alla S. Sede la risoluzione di alcune difficoltà pratiche insorte nella sua applicazione. In primo luogo: può il Vescovo, in forza di tale indulto, *obbligare* coloro che son tenuti alla Messa *pro populo*, o possono binare, ad *applicare* in determinati giorni, per l'intenzione retribuita, in guisa da toglier loro ogni facoltà in quei giorni di applicare *pro populo*, o di celebrare gratuitamente, « nulla recepta eleemosyna », sia per sè, sia per i suoi o chiunque altro? In secondo luogo, in quale rapporto deve stare l'elemosina da trasmettersi al Vescovo per il Seminario, con quanto il parroco o sacerdote binante riceve per l'effettiva celebrazione? Può il Vescovo, in vista specialmente delle attuali cir-

costanze, contentarsi della sola tassa diocesana, lasciando il resto al celebrante? In principio, specie pel caso della binazione, sappiamo che no: la facoltà di binare si dà appunto con la clausola « dummodo pro secunda Missa nihil celebrans percipiat »; ma in pratica, specie quanto alle Messe *pro populo* applicate invece *favore causae piae*, si dànno eccezioni: il *labor extrinsecus*, l'esplicita intenzione dell'offerente l'elemosina, il diritto di stola p. es. nelle Messe *pro sponsis* o funerarie, e simili, come già vedemmo, p. es., nella *Paderbornen.* del novembre 1917 (XXX, 260). Nel caso, poi, sorge particolare difficoltà dal fatto che l'elemosina delle Messe festive viene per solito desunta da fondazioni o cappellanie, le quali talora non prescrivono l'applicazione, ma la sola *celebrazione in die festo;* e spesso non determinano altro obbligo che un certo numero di Messe all'anno senza nulla specificare quanto all'*elemosina* di ciascuna. In questi casi come si ha da determinare quel che *deve* trasmettersi pel Seminario, e quello che *può* lasciarsi al celebrante? Su tale interessantissimo argomento la S. C. del Concilio ha formulato i due dubbi seguenti: I. « *An loci Ordinarius vi indulti Apostolici*, a d i g e r e *valeat presbyteros, ut Missam binatam, vel pro populo dispensatam, applicent favore causae piae.*

II. (riformato d'officio) « *An tolerari possit quod favore Causae piae exigatur eleemosyna taxae dioecesanae dumtaxat, relicto capellaniae reditu taxam excedenti, sacerdoti ex indulto apostolico Missam iteranti, vel Missam pro populo dispensatam celebranti in casu* ».

Ai quali dubbi gli E.mi Padri, nella tornata del 20 maggio 1920, risposero:

Ad I. *Affirmative.*

Ad II. « Si legitime sit designata eleemosyna, quum ea « tota cedere debeat favore causae piae, *Negative*, salva « tamen Ordinarii facultate aliquid assignandi sacerdoti ce- « lebranti ratione incommodi vel laboris; si vero eleemosyna « non sit legitime statuta, *Affirmative*, seu cedere in casu, fa- « vore causae piae, dumtaxat eleemosynam taxae dioecesanae, « facta item Ordinario facultate aliquid tribuendi eidem sa- « cerdoti celebranti, ratione incommodi vel laboris ».

Le quali risoluzioni furono approvate dal S. Padre nella udienza del giorno successivo.

Riguardo al primo dubbio la questione fu assai dibattuta (1). Una parte opinava che il Vescovo non avesse la facoltà di costringere a *questa* applicazione, segnatamente come la proponeva nel suo memoriale il Vescovo: « sicchè nessuno « possa dispensarsene senza *colpa*, *che può anche essere repressa* « *con provvedimenti disciplinari:* soprattutto quanto ai sacer- « doti autorizzati a binare, questo Ordinariato ha dichiarato « che la facoltà di binare, può essere concessa *sotto quelle oneste* « *condizioni che il Vescovo crede bene, e fra queste vi è appunto* « *quella di applicare* la seconda Messa a favore del Semina- « rio » (2). Ciò dicevamo, è sembrato esorbitante ad alcuni: 1° perchè soltanto i Superiori religiosi, in virtù del voto dell'obbedienza, possono obbligare i sudditi a celebrare per una determinata intenzione (cfr. S. C. de Relig., 23 mart. 1914 ad III, in *M. E.*, XXVI, 113): ma tra il Vescovo e i sacerdoti diocesani non corrono certo quei rapporti che sono tra il Religioso e suo Superiore; 2ª nè vale il dire che il Vescovo, qui opera non come tale, ma *vi indulti Apostolici:* infatti, è certo che il S. Padre può obbligare chi celebra, a una data intenzione, anche universalmente, come fece, p. es., nel 29 giugno 1918, prescrivendo l'applicazione della Messa *pro populo* « per la cessazione della guerra » (XXX, 113), o per due delle tre Messe del 2 novembre. Ma a tale effetto occorre una obbligazione esplicita, mentre nel caso la S. Sede ha dato un semplice *indulto* di *permettere* che si applichi *ad mentem Episcopi*. Nè ragionevolmente, nel caso, poteva fare altro, essendo assurdo che la S. Sede voglia *proibire* a un parroco di applicare *pro populo*, o di celebrare gratuitamente, *ex titulo charitatis* o *fidelitatis*, quando bina; 3° il Vescovo non ha in suo arbitrio, permettere che si bini, solo a *condizione* di applicare: all'uopo occorre quella necessità pubblica, indicata nel can. 806, § 2; se *questa* condizione si verifica, il Vescovo deve permettere la binazione; se non si verifica, non può, neppure all'altra *condizione* di applicare per il Seminario.

A queste ragioni, però, facilmente si rispondeva: quanto

(1) Nella *Rivista* citata ov'è riprodotto integralmente il foglio d'ufficio, p. 8, dicesi: « Hac de re auditus fuit unus et alter Consultor quorum votum hic adnectitur » e si aggiungono anche osservazioni *ex officio*.

(2) Ibidem, p. 9.

al primo, concedendo che il Vescovo non ha *di per sè* questa facoltà, ma ciò non giovare nè nuocere al caso, poichè si tratta di vedere, se il Vescovo lo può *vi indulti Apostolici*. Quanto al secondo, basta osservare che l'indulto non dice solo che si dà facoltà al Vescovo di fare applicare, ma bensì che gli si impone di *disporre* dell'elemosina a favore del Seminario: dunque si suppone già l'esistenza di questa elemosina nelle mani del Vescovo; e questo come può verificarsi se il Vescovo non ha, appunto per questo indulto, la facoltà di obbligare i sacerdoti in questione ad acquistare e rimettergli quell'elemosina? Può argomentarsi quindi come nell'ovvio principio di cui al can. 220 § 1, « Concessa potestate, ea quoque intelliguntur concessa, sine quibus eadem exerceri non posset ». Infine riguardo al terzo punto, non è difficile rilevare che nel caso la causa pubblica di permettere l'applicazione e il ricevere l'elemosina (ch'è differente certo dalla causa pubblica di necessità, richiesta per permettere la binazione) esiste, non solo, ma è stata riconosciuta e dichiarata urgente dalla Suprema Autorità: quella di sovvenire ai bisogni del Seminario. Come fa bene osservare la decisione, l'indulto concesso equivale a un giudizio per cui la S. Sede dichiara più urgente e necessario nel caso, applicare in guisa che ne risenta utilità la causa del Seminario, piuttosto che applicare pel comune scopo di ottenere la salvezza del popolo affidato al pastore, press'a poco come, nel ricordato esempio del 1918, il S. P. dichiarò *più* urgente e necessario applicare per ottenere la cessazione della guerra. Donde consegue che contrastare con effetto a tale giudizio dell'autorità suprema, non è scevro di colpa, che può bene essere repressa dall'Ordinario (1).

Circa il secondo dubbio, dalla decisione pubblicata non apparisce che sia sorto alcun dissenso fra i consultori. Essa infatti si limita a riprodurre integralmente il voto di uno di loro, che in sostanza si riduce a questi punti. Si premettono due principi: che per la Messa binata non può riceversi alcuno stipendio dal celebrante, tranne che per titolo estrinseco di incomodo, o altro (c. 824 § 2); che, quando si dice, nulla do-

(1) Rimane dunque autorevolmente confermato il nostro parere a p. 199 s. (n. 24) del precedente volume.

versi ricevere per la *seconda* Messa non si intende necessariamente l'ultima delle due, ma una delle due come ha meglio determinato il Codice, *ibidem*: « quoties *unam* applicet,... pro *alia* recipere eleemosynam nequit » (Cfr. Gennari, *Quistioni teol.-morali*, n. 586). Quindi, consegue, che quando il Vescovo esige che il sacerdote binante applichi *ad mentem suam*, deve lasciar libero il celebrante di scegliere per sè l'applicazione dell'una o dell'altra Messa.

Ciò premesso il Consultore esamina i singoli casi: nel primo si tratta di cappellanie fondate perchè si celebrino le Messe festive, ma *senza* obbligo d'applicazione. Il celebrante non può avere che una retribuzione per l'incomodo; ma neppure il Vescovo — ritiene il Consultore — può devolvere al Seminario l'emolumento relativo, perchè qui non si tratta di *applicazione*, su cui soltanto porta l'indulto.

Se invece v'è obbligo d'applicazione, bisogna distinguere: *a*) le rendite annue sono tassativamente attribuite alle singole applicazioni, p. es. con 600 lire annue si celebreranno 60 messe festive, e allora è chiaro che ogni messa ha un corrispettivo di lire 10 per ciascuna applicazione: in tal caso il celebrante, *se* applica pel Seminario *questa* Messa (può infatti applicare l'altra, anche se con minore elemosina, del giorno in cui bina), deve dar tutto al Seminario, salvo quello che il Vescovo credesse assegnargli per titolo estrinseco; *b*) se invece le rendite sono attribuite al cappellano con l'*onere* di celebrare o far celebrare quelle Messe, allora il cappellano può ritenere per sè tutto il reddito annuo, e attribuire a ciascuna delle Messe festive l'elemosina sinodale (cfr. can. 840 § 2); di questa dovrà dunque nel caso contentarsi il Vescovo. Infine, se si tratta di Messe ridotte, la quota su la quale è stata operata la riduzione, rappresenta precisamente lo stipendio di ciascuna Messa, e quindi tutto questo (se proprio *tale* Messa il binante applica pel Seminario) deve devolversi al Seminario, come sopra.

E lo stesso deve dirsi se il binante non è un semplice sacerdote, ma un parroco, anche se regga due parrocchie: infatti, secondo il *nuovo* diritto, anche in questo caso non dovrà applicare che *una sola* Messa *pro populo* (can. 339 § 5, 466 § 2); mentre precedentemente era tenuto ad applicarle tutt'e due

per ciascun popolo delle due parrocchie (1). Quindi riguardo alla Messa binata vale quanto fu detto, se la si applica in favore del Seminario.

ANNOTAZIONI.

Riguardo al primo dubbio nulla abbiamo da aggiungere. Quanto al secondo, ci sembra ancora discutibile, se la S. Congregazione ha in tutto accettate le proposte del Consultore specialmente riguardo al punto della negata applicabilità, al Seminario, di quanto la cappellania nel caso stabilisce per la celebrazione *senza* applicazione. È chiaro che anzitutto vada escluso il caso della semplice Messa *pro populo*, riguardo a cui non è certo vietato al parroco o celebrante far suoi i proventi che fossero assegnati per la sola celebrazione, senza applicazione. Come dunque questi sono del celebrante anche prima e senza l'indulto di applicare l'elemosina al Seminario, così non cessano d'essere suoi in forza di tale indulto.

La difficoltà invece sorge riguardo alla sola binazione, poichè per la seconda Messa è vietato al *celebrante* ricevere qualsiasi elemosina, sia a titolo di applicazione, sia a titolo di mera celebrazione; e difatti, secondo il foglio d'ufficio già citato, (in *Riv.*, p. 7) la questione appare ristretta al caso della Messa binata: « Ma *circa la binazione* — così s'esprimeva il Vescovo — v'è un'altra questione... e questa riguarda la tassazione dell'elemosina da versarsi al Seminario ». Gioverà desumere dalla stessa fonte l'esposizione esatta del caso: « Le cappellanie per messe festive in questa Diocesi si possono « ridurre a tre tipi Alcune sono costituite da annualità stabilite « a favore della Messa da celebrarsi in ogni giorno festivo, in una « chiesa e ad una data ora, *senza* alcun obbligo di applicazione; altre « *b*) consistono in annualità, alle quali oltre all'obbligo della celebra- « zione della Messa, è annesso anche quello dell'applicazione: ed altre « ancora *c*) sono costituite da obblighi di Messe, che furono semplice- « mente ridotte ad un minor numero, e quindi ad una maggior tassa, « appunto per provvedere di una Messa festiva quelle chiese e quei « luoghi in cui la Messa era dalla comodità dei fedeli richiesta, senza che « si avessero all'uopo altri mezzi. Pertanto rendendosi con la guerra molto « più frequenti le binazioni, questo Ordinariato, volendo impedire ogni « avara speculazione, che poteva derivare da tale istituto, aveva stabilito « che il sacerdote per la seconda Messa non potesse percepire altro, che « quella parte di stipendio, che, volta per volta, ossia caso per caso,

(1) Anche su questo punto ci eravamo espressi ugualmente: in vol. XXX, pagina 192 s.

« la Curia stessa avrebbe fissato per indennizzare il celebrante del suo « maggior incomodo. Il residuo reddito della cappellania, si sarebbe « dovuto assegnare, *a favore del cappellano militarizzato*, se ne fosse « stato il caso; ovvero lo si sarebbe dovuto accantonare per miglio- « rare la dotazione della cappellania, od anche per la fabbrica della « chiesa, ecc. a seconda dei casi; salva sempre l'elemosina sinodale per « la applicazione della messa che dovevasi passare a favore del Semi- « nario. Successivamente però, attese le difficoltà che si opponevano « dagli interessati, le sempre maggiori necessità della vita ecc., si finì, « nella maggior parte dei casi, di esigere soltanto, che il sacerdote au- « torizzato a binare passasse a favore del Seminario la tassa sinodale « per l'applicazione, qualunque fosse la natura della cappellania, e tutto « il residuo reddito lo si è abbandonato al celebrante. È sorto però il « dubbio se tale provvedimento sia regolare, e ciò specialmente per « le diverse decisioni già emanate da cotesta S. C. che sembrano disap- « provarlo, come sono per esempio quella in una *Lugdunen.* del 27 feb- « braio 1905 e quella recentissima in una *Paderbornen* del novembre 1917.

« Supplico perciò cotesta S. C. a voler dichiarare, ecc. Inoltre:

« *a*) Se l'Ordinario possa tollerare che il sacerdote autorizzato a binare « abbia a percepire tutto il reddito della seconda cappellania, qualunque « sia la sua natura, detratta soltanto l'elemosina sinodale per l'applica- « zione; *b*) ovvero debba caso per caso stabilire la quota da darsi al cele- « brante che bina, dando al maggior reddito della cappellania altra de- « stinazione come sopra; *c*) se nell'assegnare al celebrante la tassa per « la seconda Messa, possa tener conto oltrechè dell'incomodo, anche « delle sue strettezze finanziarie, determinate dall'attuale condizione « dei tempo; *d*) se gli stessi criteri si possano applicare anche ai par- « roci, già tenuti a tutto quanto riguarda la cura delle anime, e pei « quali la facoltà di binare sembra essere un mezzo per facilitare la « missione inerente al loro ufficio ».

Come risulta dal semplice confronto, il Consultore aveva strettamente tenuto d'occhio l'esposto del Vescovo, dal quale apparisce, p. es., che la questione non era solo ristretta fra il Seminario e il celebrante, ma che vi entrava come terzo anche il titolare della cappellania militarizzato. La S. Congregazione, però, giustamente si è ricusata di entrare in tutte queste particolarità e complicazioni, fermandosi invece, come apparisce dalla riforma del dubbio, a una questione di massima e di principio, che viceversa è stata estesa anche al caso della Messa *pro populo*.

Vale a dire, ha tenuto conto del fatto indiscutibile, che, nell'applicazione dell'indulto ottenuto, il celebrante presta in certo modo l'opera e la persona sua al Seminario, il quale, viceversa, può dirsi che celebri esso stesso quella Messa, sia applicata *pro populo*, sia binata, facendo

perciò suo in quelle circostanze quanto è espressamente *determinato* e *stabilito* per quella celebrazione, e che, se non si trattasse di Messa binata o *pro populo*, il celebrante farebbe certamente suo; salvo a dover compensare il celebrante stesso per l'incomodo, che può rappresentare per lui quella prestazione d'opera al Seminario.

In conseguenza, l'unico punto a tenersi presente è proprio questo: se sia, o no, legittimamente determinato quello che, ove non si trattasse della proibizione di ricevere elemosina e stipendio, il celebrante avrebbe percepito. Se è già legittimamente stabilito, quel tutto passa, per la persona del celebrante, al Seminario, e deve ritenersi stabilito, p. es., se si tratta di Messe ridotte secondo *determinata* quota; o di fondo da *dividersi* fra un determinato numero di Messe; e anche senza applicazione, qualora così abbia determinato la volontà del fondatore (cfr. c. 825,4°). Noi riteniamo pertanto che anche questa *elemosina* per la sola celebrazione, senza applicazione, nel caso della Messa binata, possa acquisirsi *vi indulti*, al Seminario; appunto perchè anch'essa è a norma del can. 824, n. 4° *elemosina*, ed è determinata per la celebrazione fatta *vi indulti*.

Qualora invece quel *quantum*, attribuibile alla celebrazione fatta *vi indulti*, non sia già determinato in precedenza, ossia di fatto, non resta che determinarlo a norma di legge, cioè giusta la tassa diocesana (cfr. can. 830), nè può evidentemente in questo caso trattarsi che di sola elemosina per l'applicazione, giusta l'esplicita proibizione sancita nel can. 825, 4°. Tale è il caso della rendita annua assegnata al cappellano, *con l'onere* di celebrare e far celebrare un certo numero di messe. Il cappellano, infatti, se le fa celebrare mediante un altro, non è tenuto a dare altro che l'elemosina sinodale, (cfr. 840, § 2), quindi neppure il Seminario può esigere di più, se funge, nel modo già detto, da celebrante. Questa osservazione basta a dirimere la questione che può sorgere tra il Seminario, il cappellano militarizzato e il celebrante.

Che dire infine dell'osservazione del Consultore, riguardo alla libertà del binante di scegliere fra le due la Messa di cui vuole far suo lo stipendio? Essa è certo giustissima; ma forse, almeno praticamente, non influisce su la questione, e perciò nella risoluzione non se n'è fatta parola. Infatti il quesito domandava solo che cosa dovesse riversarsi al Seminario per l'applicazione fatta *vi indulti*: dunque nella stessa ipotesi si supponeva già risolto per via di fatto il punto dell'applicazione dell'una piuttosto che dell'altra Messa. In realtà se tutte e due le applicazioni sono in facoltà del celebrante, è ben chiaro ch'egli scelga per sè quella che vuole; se invece una di esse non è in facoltà del celebrante, ma a disposizione del Seminario, non si vede come il mandatario possa decampare dalla volontà del mandante.

Tutto ciò sia detto salva sempre migliore opinione.

S. Congregazione dei Riti.

I.

Si pubblica la formola o modo di procedere, quando deve riconsacrarsi l'altare immobile che ha perduto la primitiva consacrazione pel distacco, anche momentaneo, della mensa dagli stipiti (*A. A. S.*, XXII, p. 449).

Ritus seu formula brevior consecrationis altaris immobilis in casu de quo agit C. I. C. in can. 1200 §. 1. — *Instaurato Altari immobili et mensa, integrum Reliquiarum sepulcrum habente, cum stipite coniuncta, Consecrator sancto chrismate inungat, ad modum crucis, coniunctiones mensae cum stipite in quatuor angulis, quasi illas coniungens, ad singulas cruces dicens:* In nómine Pa✠tris et Fí✠lii et Spíritus✠Sancti, *recitatis dein orationibus* Maiestátem tuam, *et* Súpplices te deprecámur *iuxta Pontificale Romanum; ac subinde scripto declaret ac testetur praefatum Altare a se, ordinaria vel delegata auctoritate, rite consecratum, uti tale habendum esse et sub eodem titulo quo ipsum ante exsecrationem gaudebat.*

II.

Formola e modo di procedere per riconsacrare gli altari o pietre sacre (*A. S. S.*, XII, 450).

Ritus et formula brevior in consecratione altarium quae amiserunt consacrationem, uti in casu de quo agit C. I. C. in can. 1200 §. 2. — *Pontifex, indutus rochetto et stola alba, vel Presbyter, indutus superpelliceo et stola alba, accedit versus altare et, loco congruenti stans, benedicit aquam cum sale, cinere et vino, incipiens absolute exorcismum salis,* etc. (1).

Postea cum praemissa aqua benedicta facit maltam, seu coementum quod benedicit, dicens: ℣ Dóminus vobíscum. ℟ Et cum spíritu tuo.

---

(1) Segue il testo degli esorcismi e benedizioni, esattamente identico a quello che leggesi sopra, pag. 281 fino a pag. 283, linea 9.

Orémus. Summe Deus, qui summa et média ímaque custódis, qui omnem creatúram intrínsecus ambiéndo conclúdis, sanctí✠fica et béne✠dic has creatúras calcis et sábuli. Per Christum Dóminum nostrum. ℟. Amen.

Coementum benedictum reservatur et residuum aquae benedictae funditur in sacrarium.

Deinde consecrator, accedens ad altare, signat cum pollice dexterae manus de Chrismate confessionem, id est sepulchrum altaris, a quo ablatae sunt Reliquiae, in quatuor angulis signum crucis, et dicens, dum unamquamque crucem facit:

Conse✠crétur, et sancti✠ficétur hoc sepúlchrum. In nómine Pa✠tris et Fí✠lii, et Spíritus✠Sancti. Pax huic dómui.

Deinde recondit ibi vasculum cum Reliquiis et aliis in eo inclusis veneranter, atque accipiens lapidem, seu tabulam, qua debet claudi sepulchrum, facit cum pollice crucem de Chrismate subtus in medio ejus, dicens:

Conse✠crétur et sancti✠ficétur haec tabula (*vel* hic lapis), per istam unctiónem et Dei benedictiónem. In nómine Pa✠tris, et Fí✠lii, et Spíritus✠Sancti. Pax tibi.

Et mox, coemento benedicto adhibito, adiuvante, si opus fuerit, coementario, ponit et coaptat tabulam, seu lapidem, super sepulchrum, claudens illud, et dicit:

Orémus. Deus, qui ex ómnium cohabitatióne Sanctórum, aetérnum maiestati tuae condis habitáculum, da aedificatióni tuae increménta caeléstia: et praesta; ut quorum hic Relíquias pio amóre compléctimur, eórum semper méritis adiuvémur. Per Christum Dóminum nostrum. ℟. Amen.

Tunc, coementario adiuvante, cum eodem coemento firmat ipsam tabulam, seu lapidem, super sepulchrum: deinde ipse facit crucem desuper ex Chrismate cum pollice dexterae manus, dicens:

Signé✠tur et sancti✠ficétur hoc altáre. In nómine Pa✠tris, et Fí✠lii, et Spíritus✠Sancti. Pax tibi.

Suprascripti ritus seu formulae breviores Consecrationis altarium execratorum concordant cum originalibus approbatis. In fidem, etc.

Ex Secretaria S. Rituum Congregationis, die 9 septembris 1920.

Philippus Di Fava, *S. R. C. Substitutus.*

S. Congregazione dei Seminari e Università.

A Mons. Ubaldo Mannucci,
circa le sue Istituzioni di Patrologia (1).

Lettera. — *Ill.mo e Rev.mo Signore*, Le *Istituzioni di Patrologia*, da Lei pubblicate ad uso delle scuole teologiche, hanno avuto così buona accoglienza che, esaurita in tempo relativamente breve la edizione, se ne è dovuta procurare la ristampa.

La ragione di questo favore va ricercata, non solo nella opportunità del lavoro, venuto in luce in un momento in cui si è ravvivato l'amore di tali studi, ma anche nei molti e rari pregi, di che esso si presenta adorno.

La profonda ed estesa conoscenza dei Padri e degli altr scrittori, la sicurezza della critica, la bontà del metodo, l'ordine e la chiarezza della esposizione, il conveniente equilibrio delle parti fra di esse e in ordine al tutto, l'impronta di una certa originalità, e specialmente, il buon senso cattolico, che informa tutti i criteri e pervade tutti i giudizi, rendono il suo *Manuale* veramente prezioso e sommamente utile agli studiosi di scienze sacre.

Me ne congratulo di cuore con Lei, e faccio voti perchè la seconda edizione, che su la prima si avvantaggia e per gli opportuni ritocchi alla parte espositiva e per le notevoli aggiunte alle indicazioni bibliografiche, sia accolta con maggior plauso e gradimento, e, con la grazia del Signore. produca quei frutti di verità e di virtù, che il pio Autore si è ripromesso.

Con tutta la stima mi professo

di V. S. Rev.ma Dev.mo
GAETANO Card. BISLETI, *Prefetto*.

Roma, 1° novembre 1920
N. 332/20.

---

(1) È l'opera che abbiamo già annunziata (Vol. I, *Epoca antenicena*, L. 6.50). Se ne può fare acquisto anche presso la nostra Amministrazione.

Segreteria di Stato di Sua Santità.

All'E.mo Card. Silj, Presidente dell'Opera Pia per la formazione e santificazione del Clero, lodandone e incoraggiandone i propositi (1).

Lettera. — *E.mo e R.mo Signor Mio Oss.mo.* Mi onoro comunicare all'Eminenza Vostra Rev.ma che l'Augusto Pontefice si è degnata prendere in benevola considerazione lo esposto presentatoGli dall'Eminenza Vostra circa la formazione e la santificazione del clero.

È doloroso il constatarlo, ma è un fatto notorio di cui non sarebbe facile attenuare la reale gravità, che oramai in ogni diocesi anche in Italia scarseggiano a dismisura i sacerdoti e molti di essi, specialmente se vivono nelle città e nelle grosse borgate, sono così circondati da difficoltà d'indole morale ed economica, che si impone di provvedere alla loro difesa, se non si vuole vederne compromesso il sacro ministero.

A questa duplice opera di formazione e di santificazione del clero l'Eminenza Vostra giustamente vorrebbe associati sacerdoti e laici, perchè da una parte l'avere un numero sufficiente di sacerdoti santi è cosa che interessa l'intera società e d'altra parte tutti, sacerdoti e laici, possono con la preghiera, con l'azione, con l'obolo collaborare efficacemente coi Vescovi nella missione importantissima di formare i propri sacerdoti e di metterli in condizioni di poter attendere totalmente alle opere di sacro ministero senza eccessive preoccupazioni nè del pane onde vivere, nè del tetto sotto cui passare sicuri le brevi ore della giornata che non siano consacrate alla Chiesa e all'assistenza degli ammalati.

---

(1) Trattasi di una santa iniziativa, intrapresa dal pio Cardinale nel triplice intento di fondare in Roma un *Istituto per la formazione di vocazioni ecclesiastiche*, ove saranno accolti giovani idonei e promettenti da tutte le diocesi d'Italia; un secondo *Istituto* per attuare in Roma e promuovere altrove la convivenza del clero secondo il can. 134, e un terzo per la formazione di laici, futuri coadiutori del clero, che il S. Padre stesso desidera si chiamino « Fratelli di s. Giuseppe ». Il rev. D. Michele prof. Carrozzi (Via Boncompagni 79, Roma XXV) è incaricato di raccogliere le oblazioni per la costituzione dei fondi necessari e di dare tutti gli schiarimenti relativi alla Pia Opera.

L'Augusto Pontefice, pertanto, che di tutte le diocesi porta vive in cuore le sollecitudini, non può che compiacersi del valido contributo che l'Eminenza Vostra intende portare all'opera dei singoli Vescovi per la formazione e la santificazione del clero; e fa fervidi voti che la provvida iniziativa trovi largo consenso nei cattolici tutti e sia fecondata dalle celesti benedizioni.

Di queste è auspicio la Benedizione Apostolica che Sua Santità si compiace impartire con affetto all'Eminenza Vostra e a quanti la coadiuveranno nella santa impresa.

Bacio umilissimamente le mani a Vostra Eminenza e mi onoro professarmi con profonda venerazione.

Di Vostra Eminenza Rev.ma
Umil.mo Dev.mo Servitor vero.
P. Card. GASPARRI.

Dal Vaticano, 19 luglio 1920.

IL CODICE DI DIRITTO CANONICO

(*Continuazione, vedi pag. 288*).

Cap. V. *Diritti e doveri del beneficiato.* — Dalla presa di possesso in poi il beneficiato può godere e fruire di tutti i diritti annessi al beneficio, tanto spirituali (diritto di esercitar l'ufficio, con l'annessa giurisdizione), quanto temporali; segnatamente di percepirne i frutti e di convertirli a suo uso nei limiti d'un decente suo sostentamento, ancorchè abbia già altri beni non beneficiari; tutto quello che supera, dei beni beneficiali, al suo decente sostentamento, deve invece (ed è obbligo di coscienza) erogarsi a favore di poveri o di cause pie): il prudente arbitrio dei Cardinali non è legato come vincolo di coscienza da questo obbligo, in quanto che difficilmente potrebbe stabilirsi ove cominci nei loro appannaggi, il superfluo, in vista della loro altissima dignità (1473; cfr. c. 239 § 1, n. 19). Riguardo agli obblighi, s'intende da sè ch'essi sono svariatissimi a seconda delle fondazioni e statuti particolari; il Codice

raccoglie in pochi canoni quelli soltanto che possono ritrovarsi in ogni figura di beneficio, o almeno in gruppi cospicui di esse: *a*) di ricevere l'ordine eventualmente prescritto pel beneficio *et quidem* prima della stessa collazione; *b*) di compiere gli oneri annessi, e inoltre recitare ogni giorno le ore canoniche: è questo onere annesso a tutti i beneficiati per legge ecclesiastica (Innoc. III, c. 9, h. t.) sotto pena di *non far suoi* i frutti, *pro rata omissionis*, che quindi debbono restituirsi a cause pie (fabbrica, Seminario, poveri: in quest'ordine); *c*) amministrare « tamquam bonus pater familias » sotto vigilanza dell'Ordinario (c. 1478) i beni del beneficio e segnatamente α) sostenere le spese ordinarie di tale amministrazione; β) provvedere che i risarcimenti necessarii siano fatti sollecitamente da chi spetta (in genere a chi spettano quelli della chiesa beneficiale); γ) gli affitti, di regola, non possono riscuotersi anticipatamente per oltre l'importo di sei mesi; *d*) la divisione dei frutti annui, tra antecessore o suoi eredi e successore, deve farsi in genere *pro rata temporis;* invece i frutti di *vacanza* (intercalari) non spettano al successore, ma per metà vanno ad accrescere la dote, per metà alla fabbrica o sagrestia, salva la consuetudine che (come nel Napoletano) attribuisse tutto « in bonum commune dioeceseos » (1): dunque le *altre* consuetudini sono tacitamente riprovate, molto più l'abuso dei subeconomi regi! Con ciò cessa pure l'amplissimo diritto generale di spoglio esercitato per l'addietro dalla S. Sede; *e*) rimangono in vigore le leggi e statuti relativi alla *mezza annata*, com'è p. es. in Italia a favore delle fabbriche (2) (1476-1482). Si impone infine specialmente al Vescovo di provvedere a un inventario dei beni e mobili spettanti non alla persona o famiglia del Vescovo, ma alla mensa e alla casa episcopale, in guisa che il successore non abbia, come spesso deplorasi, a trovar tutto asportato dagli eredi del defunto. Vedranno poi i Vescovi quanto sia utile e opportuno estendere questa norma anche ai parroci, circa la casa parrocchiale. Per gli arredi sacri si ricordino i paralleli can. 1299 e 1300.

---

(1) Cfr. *M. E.*, vol. XXVII p. 105-108.

(2) Cfr. *M. E.*, vol. XXVII p. 108 ss,, 254-261. Sia però lecito esprimere in proposito il voto che quella legislazione sia almeno ritoccata, in vista delle attuali condizioni del clero beneficiato.

Cap. VI. *Della rinunzia e permuta di benefici.* — Su la permuta, can. 1487 e 1488 fu ampiamente ed egregiamente già trattato. Quanto alla rinunzia o dimissione, valgono le regole generali della rinunzia (c. 185 ss.); sembra per altro che il Codice riservi la parola *rinunzia* alla abdicazione dell'ufficio, usando quella di *dimissione* rispetto al beneficio. In particolare s'osservi, che tale dimissione, pel chierico *in sacris*, non deve ammettersi se non quando vi sia certezza che non abbiano a mancare al dimittente i mezzi di decente sostentamento, e nel caso di rinunzia per entrare in religione, con le consuete condizioni di tempo circa l'effetto della rinunzia stessa (c. 1484; cfr. 584). Se poi si tratta del beneficio a titolo del quale il chierico fu ordinato, occorre fare espressa menzione di questa circostanza nonchè del titolo d'ordinazione legittimamente sostituito, altrimenti la dimissione è nulla (1485). L'Ordinario non ha facoltà di ammettere la dimissione sotto *condizione* che vincoli la futura collazione (p. es. che il beneficio sia conferito al Tale), o la libera disponibilità delle rendite: l'unico punto che può ammettere è che, quando del possesso di un beneficio si disputi, l'altro o gli altri litiganti rinunzino tutti in favore del collitigante, chiarificando così lo stato di diritto, con evidente vantaggio del beneficio stesso: tanto ha premura la Chiesa di porre presto e pacificamente fine alle liti!

Tit. XXVI. *Degli altri istituti ecclesiastici non collegiali.* — Nè collegiali nè beneficiali sono, tra le altre *res* ecclesiastiche, gli ospedali, orfanotrofi e simili opere pie; per sè, tutto ciò che mira alla carità e religione deve essere sotto la vigilanza dell'unica vera Chiesa: oggi però la cosiddetta filantropia laica e aconfessionale tende a sottrarsene in ogni modo. Pur senza riconoscere questa perversa tendenza, la Chiesa non è certo obbligata a dare stato fra le sue persone morali e garantire con la sua responsabilità, chi intende restar fuori della sua divina efficacia. Pertanto il Codice sancisce che codesti enti « *possono* erigersi per decreto dell'Ordinario in enti morali « ecclesiastici, dotati di personalità giuridica nella Chiesa » (c. 1489). A tal uopo si richiedono due sole condizioni: il *fine* d'utilità, spirituale o temporale, e la *dote* sufficiente, almeno in previsione, a conseguirlo. La loro amministrazione compete

al rettore di ciascuno, secondo le tavole di fondazione (1), e a norma del diritto generale verso gli amministratori di beni ecclesiastici, come vedremo. In specie si sanciscono questi diritti e doveri dell'Ordinario: *a*) di *visita*, estensibile anche a quegli istituti che non siano ancora eretti in ente morale, qualora siano affidati a case religiose, la quale, se è di diritto diocesano, l'istituto annesso sarà in tutto soggetto all'Ordinario e a sua visita; se di diritto pontificio, solo in quanto riguarda l'insegnamento religioso, la condotta morale, gli esercizi di pietà, l'amministrazione dei sacramenti e ogni altra funzione di culto; *b*) di *rendiconto*, al quale vanno soggetti anche gli istituti esenti dal diritto di visita, riprovata qualsiasi consuetudine contraria; anzi se il fondatore volesse l'istituto esente anche da questo obbligo, la fondazione non può accettarsi dall'Ordinario; *c*) di *vigilanza*, su l'esecuzione della volontà del fondatore.

Senza licenza della S. Sede codesti istituti non possono sopprimersi, nè fondersi, nè destinarsi a finalità aliene dalla lôro fondazione; resta però salvo il diritto del fondatore a disporre altrimenti. (*Continua*).

CONSULTAZIONI

Su l'uso della motocicletta pel trasporto della ss. Eucaristia.

Un Ecc.mo Vescovo ci scrive: « Essendosi ormai permesso anche nelle diocesi vicine l'uso della bicicletta o motociclo da parte del clero, dovrò anch'io consentire alle richieste dei miei sacerdoti e mi propongo quindi di fare un'ordinanza in proposito. Sono però incerto se includervi o no la proibizione di usare quel veicolo per il trasporto del S. Viatico ai moribondi.

(1) Le tavole di fondazione debbono contenere almeno esatta designazione dell'organamento, fine, dotazione, amministrazione, governo, uso dei beni e successione nei medesimi in caso di dissolvimento dell'istituto. Debbono esser fatte in due copie di cui una va custodita nell'archivio di Curia (c. 1490).

Deciderò da me, quanto al punto dell'opportunità; vedrei invece volentieri trattata nel... periodico la questione dal punto di vista liturgico e giuridico che deve essere il fondamentale per risolverla, ecc. ».

Rispondiamo brevemente.

Riguardo all'uso della motocicletta o anche bicicletta, *in generale*, la questione è puramente d'opportunità pratica. Per sè dal punto di vista giuridico, nulla vi vediamo in contrario: oggi questi mezzi sostituiscono vantaggiosamente l'equitazione; come non può cader dubbio su questa, così neppure su i suoi equivalenti. Le ragioni che possono far contro non dipendono dall'uso, ma da circostanze estrinseche, p. es. se nel paese o regione sia novità tale da dare ammirazione o anche scandalo e più ancora dall'abuso nel modo di servirsene (velocità smoderata, tenuta su la macchina non congrua alla modestia sacerdotale, eccessiva frequenza, specie se con discapito della legge di residenza o dell'adempimento dei suoi doveri, ecc.). Ma la possibilità di abuso non restringe certo la legittimità dell'uso, e può del resto essere repressa nei singoli casi, anche con proibizione individuale, che può divenire generale se non possa l'abuso correggersi altrimenti. Insomma anche questo punto rientra nel prescritto generale circa la condotta degli ecclesiastici, a norma del cap. sess. XXII de ref. del Tridentino, e del can. 136.

Ciò premesso circa l'uso dei motocicli *in genere*, veniamo al punto particolare, del loro uso nel trasporto del ss.mo Viatico. In questo argomento due punti son da tenersi sempre presenti: quello della riverenza esterna e interna dovuta a tanto sacramento, e quello della necessità di non renderne difficile la dispensazione. Di qui la duplice tendenza della legislazione ecclesiastica in proposito, che, mentre mira alla maniera più solenne e perfetta che sia possibile, di portare il SS.mo agli infermi, pure, quando l'ideale cui aspira non è possibile conseguir'o in pratica, si contenta di un *minimum* necessario. Si veggano, per non citare altro, i can. 847: « Ad infirmos *publice* sacra communio deferatur, *nisi* iusta, aut rationabilis causa *aliud* suadeat »; can. 849 § 2: « Quando *privatim* sacra communio infirmis ministratur, reverentiae ac decentiae tanto sacramento debitae, sedulo consulatur servatis a Sede Apostolica praescriptis normis ». È chiaro, quindi che

occorre sforzarsi di raggiungere la *solennità e la pubblicità* nel trasporto della ss. Eucaristia, cedendo *quanto meno si può* alla necessità contraria; ma viceversa, se sia necessario cedere alla forma per salvare la sostanza, si può farlo, fino al limite minimo prescritto dalla Chiesa.

Il trasporto del SS.mo mediante i motocicli, non risponde davvero — a prescindere dal resto — a codesto ideale, cui la Chiesa tende; quindi — prima logica conseguenza — *dovrà evitarsi al possibile.* Ma per vedere se vada anche evitato *in ogni caso* fino al punto di dover rinunciare a recare la ss. Eucaristia a un moribondo, quando non si possa portarla in tempo, se non con tali veicoli, bisogna esaminare se corrisponde almeno a quel *minimum* che la S. Sede prescrive e, come condizione *sine qua non.*

Ora basta dare un'occhiata al *Rituale Romano* per convincersi che esso *non si preoccupa affatto del veicolo* su cui la santissima Eucaristia vien trasportata: tutta la sua attenzione viene invece fissata su la solennità esterna da adoperarsi, nelle vesti sacre, lumi, accompagnamento (cfr. Tit. IV, c. 4, n. 6-9, 10). Quando vien poi a determinare il minimo necessario (*modus deferendi occulte:* cfr. S. C. Sacr., 23 iun. 1912 ad III) dispensa da quasi tutte queste prescrizioni; se dunque anche su quello che è prescritto la Chiesa si mostra tanto indulgente, perchè voleva adibire tanto rigore su quello che non è prescritto?

Nè è necessario arguire soltanto così *ex silentio:* abbiamo infatti veduto che tali mezzi di locomozione sostituiscono talora, e con vantaggio non lieve, l'equitazione; ora questa è anche nel trasporto del SS.mo esplicitamente permessa e considerata: cfr. Rit. l. c., n. 10: « Quod si longius iter aut difficilius obeundum sit, *et fortasse etiam equitandum* »; dunque è chiaro e lampante che possiamo arguire anche « ab aequaivalenti », e quasi *a fortiori.*

Se esaminiamo i teologi, li troveremo concordi nello stabilire col Possevinus (*de off. curati*, cf. VIII, n. 41) che « si « nulla sit consuetudo contraria, nullum peccatum est equo « ferre (SS.mam Communionem) infirmo longe distanti, *nisi* « *equus esset indomitus et praeceps* », poichè in tal caso, come spiegano altri, metterebbe a rischio la sua incolumità, e quindi anche la salute eterna dell'inferma. Questa riflessione può

valere anche per l'uso del motociclo; se cioè il sacerdote non è sufficientemente padrone della sua macchina, se la strada è pericolosa, ecc., in guisa da render probabile il rischio e incerta l'utilità, non sarebbe lecito servirsene; ma certo questi disavvantaggi si possono assai più facilmente schivare col motociclo, che non salendo a cavallo.

Quanto poi alla decenza e convenienza, abbiamo trovato anche gravi autori i quali ammettono che il sacerdote che reca il Viatico, anche se va a piedi, può *correre*, qualora altrimenti non arriverebbe a tempo; ora chi non vede quanto ciò sia più indecente o malsicuro?

Concludendo, in linea giuridica o liturgica, non vediamo alcun motivo di stabilire una *proibizione* incondizionata dell'uso del motociclo per recare la SS.ma Eucaristia. Certo però quest'uso va *limitato* almeno per ora, finchè si tratta di una novità, allo stretto necessario: quindi lo vorremmo escluso in genere per la sola Comunione di devozione; e anche trattandosi di Viatico, in forma privata, dovrebbe sempre intervenire qualche circostanza che vieti di fare altrimenti, come la molta distanza, che sottrarrebbe troppo tempo di quello utile per la cura delle anime, l'urgenza di giungere in tempo, o di evitare un'imminente burrasca, o simili. Va da sè che in ogni caso deve non solo esser provvisto alla sicurezza, ma ancora alla riverenza e decenza dovuta a tanto sacramento, evitando tutto quello che potesse dar segno di poca attenzione del sacerdote ai misteri che porta, o esporre i medesimi alla derisione di chicchessia.

QUESITI MINORI.

29. Il Parroco di L., annunziando ai suoi filiani l'Indulgenza della Porziuncola, dice: « Questa Chiesa parrocchiale sarà aperta dal mezzogiorno del 1° sino a tutto il 2 agosto *e dal mezzogiorno di sabato sino a tutta la domenica seguente per coloro che non potranno fare le visite il 2 agosto* ». Non sembra che il suo avviso sia esatto, perchè in tal caso la Parrocchia godrebbe per *due* periodi del Privilegio dell'Indulgenza, mentre dal tenore delle disposizioni pontificie risulta che è data facoltà al Rettore della Chiesa di fissare lui il tempo dell'Indulgenza: o da mezzogiorno del 1° sino a tutto il 2 agosto, *oppure* da mezzogiorno del sabato seguente sino a tutta la domenica per tutti i suoi filiani. È giusta questa osservazione?

R. Secondo il Decreto della S. C. del S. Officio, 26 maggio 1911, non è esatta, perchè, prima di tutto, non è in facoltà del Rettore della chiesa di fissare il tempo, ecc., ma dell'Ordinario (*Acta Ap. Sedis*, an. 1911, pag. 234, nn. 2 e 3); in secondo luogo, se il privilegio è *locale*, inquantochè si riferisce ad una chiesa o ad un oratorio, pubblico o semi-pubblico, pur tuttavia è anche *personale*. E ciò è messo in evidenza dal tenore del *Motuproprio* del 1910 (ivi, an. 1910, pagg. 443 e 444), cui rimette e cita il decreto del S. Officio tuttora vigente: « ...benigne indulgemus iisdem locorum Ordinariis ut, ad supradictam Indulgentiam lucrandam statuere possint tam *pro* in saeculo quam pro in piis communitatibus viventibus *fidelibus*, loco diei secundae augusti, Dominicam proxime insequentem... hac tamen lege ut nequeat *quis* eadem concessione bis frui ».

È chiaro dunque che i fedeli possono recarsi a lucrare l'indulgenza in qualunque chiesa od oratorio legittimamente designato una volta sola, ma nulla impedisce che l'Ordinario stabilisca una sola chiesa od oratorio per ambedue i giorni, anzichè due chiese od oratorí.

30. In una chiesa francescana attualmente Parrocchia, si può lucrare due volte l'Indulgenza del Perdono: 1ª perchè chiesa francescana, il 2 agosto; 2ª perchè Parrocchia, la 1ª domenica di agosto? Se non si potesse lucrare anche nella detta domenica, quando il concorso è maggiore, si può rinunciare al privilegio di lucrarla il 2 agosto, quando è giorno feriale?

R. L'indulgenza del Perdono non si può lucrare due volte dai medesimi fedeli in una stessa chiesa; sì bene due volte da diversi fedeli (v. num. preced.), il 2 agosto e la domenica seguente, quando il 2 non sia domenica. Per essere la chiesa francescana, si ha diritto all'indulgenza soltanto il 2 agosto, e nulla vi si aggiunge dall'essere insieme chiesa parrocchiale; potrebbe invece, o per speciale indulto, o in forza delle facoltà che ha l'Ordinario, la chiesa esser privilegiata dell'indulgenza anche nella domenica come sopra. Nel caso non vi è bisogno di rinunziare al privilegio, se non nel senso che i singoli fedeli debbano fare, se così vogliam dire, una rinunzia, ossia scegliere tra i due giorni quello che trovano per loro più opportuno, non servendosi del privilegio dell'altro; O, prescindendo dalla scelta, servirsi del privilegio una volta sola, poichè non vi è bisogno di esaminare se uno può o non può accedere alla chiesa il giorno 2 agosto, perchè il privilegio della domenica non è subordinato a condizioni di necessità od altro. È dubbio se ciò che vale le due volte per una sola chiesa valga anche quando in una si possa lucrare l'indulgenza il 2 agosto e in un'altra la domenica; i fedeli ne possono godere un giorno solo? Non sembrerebbe, perchè, come io posso il 2 agosto lucrare l'indulgenza *toties quoties* in due chiese, così non vi dovrebbe essere difficoltà a che potessi lucrarla p. es. tre volte in una e tre in un'altra rispettivamente nei due giorni

perchè ciò non sarebbe « *eodem* privilegio bis frui ». Ma trattandosi d'indulgenze, che non ammettono larga interpretazione è meglio tenersi al senso più ristretto, che i *singoli fedeli*, anche personalmente, non possono « *eadem* concessione bis (ossia nei due giorni) frui », sia in uno, sia in diversi luoghi.

31. A pagina 604 delle *Consultazioni Morali, Canoniche, Liturgiche* del cardinal Gennari, Napoli 1893, si legge: « Nelle messe adunque di rito semidoppio, o semplice, o votivo, o fra l'ottava, o feriale non privilegiato, puossi aggiungere, a divozione del Sacerdote, una orazione *pro defunctis*, tolta o dalle messe di requie (conveniente al giorno p. es. della morte, o anniversario, ecc.), ovvero delle altre poste in fine. È cosa soprammodo pia e salutare ricordarsi delle anime de' trapassati anche quando non si possa celebrare il S. Sacrificio col rito proprio per le medesime. Quando si può aggiungere per divozione la orazione anzidetta, nelle messe di rito semidoppio o anche inferiore, deve porsi nel penultimo luogo ». Si domanda se, dopo tante riforme avvenute dal 1893 ad oggi, si può continuare tale pia e salutare pratica, in modo particolare per le persone a noi più care defunte.

R. Non in tutto (anche prima delle riforme). Secondo le nuove disposizioni, non si può dire nei semidoppi, come terza orazione, quando questa è *ad libitum* nè *aggiungerla* alle tre (così anche anticamente). Nei semplici e feriali *extra ferias maiores privilegiatas*, e nelle messe votive che si celebrano in questi giorni *pro re non gravi*, senza la commemorazione di doppio o semidoppio, si può fuori del tempo pasquale, *aggiungere*, pure con altre, *impari servato numero*, fino a sette, riservato il penultimo luogo a quella (o quelle) dei defunti, comprese le collette che fossero imposte dall'Ordinario. Se nelle messe poi delle ferie di Quaresima, Passione, Quattro Tempi, II delle Rogazioni, o di quella in cui si ripone la prima volta la Messa della domenica impedita, ovvero di qualche vigilia, se si applica per defunti, sia più permessa l'orazione per i defunti *medesimi*, (senza osservare, secondo il decreto S. R. C. 12 giugno 1912 se vi sia il numero dispari od occorra un doppio o semidoppio, o vi siad a recitarsi l'orazione *Omnipotens — pro vivis et defunctis* — o quella *Fidelium* per tutti i defunti), le nuove rubriche di ciò tacciono, e perciò è da credere che il decreto abbia cessato di aver vigore: tanto più che il movente del decreto fu la soppressione della facoltà di celebrare Messe di requie nelle ferie maggiori, per la quale la Messa *de feria* con l'orazione *pro defunctis* fu sostituita alla Messa di requie necessaria, allora, a celebrarsi per godere del privilegio dell'altare: ora questa ragione della perdita del privilegio più non esiste.

BREVI RISPOSTE.

86. Recitando preghiere indulgenziate, si lucra l'indulgenza anche ponendo le parole in modo che non se ne alteri il senso. Così per altri casi in cui si usi il plurale in luogo del singolare, purchè anche questo non alteri il senso, ovvero esca dal fine per cui è indulgenziata l'orazione, per es. restringendolo, come sarebbe se nelle litanie lauretane uno dicesse: *ora pro me*, oppure: *ora pro eo*, mentre il testo indulgenziato è riferito a tutti: *ora pro nobis*.

87. Un sacerdote, che volesse applicare la Messa in suffragio dei suoi genitori nei giorni 3, 7, 30, ed anniversario dalla loro morte, permettendolo il rito, potrà dire l'orazione propria dei genitori o quella indicata nella messa, non essendovi legge positiva, come vi è per i defunti: Sommo Pontefice, Vescovi, Cardinali e sacerdoti, per i quali è prescritta la prima messa con l'orazione *inter diversas*, sebbene occorra *dies obitus seu depositionis*, ovvero l'anniversario (Rubr. noviss. 2 novembre).

88. Col permesso del Vescovo, nelle Cappelle private del Camposanto si possono celebrare più messe nello stesso giorno. Per queste l'applicazione è libera, ossia non vi è obbligo di applicarle esclusivamente per i defunti della famiglia, a cui appartiene la cappella.

89. In una chiesa, la statua di S. Antonio, col pane in mano, detta « la statua del pane di S. Antonio », e l'immagine di S. Antonio col Bambino, detta « l'imagine del pane di S. Antonio » non è lecito esporle, in perpetuità contemporanea, sebbene non sieno sugli altari; conformemente al decreto della S. C. dei Riti, n. 3723, e alla lettera circolare della medesima S. C., n. 3732.

90. L'*Unione del transito di S. Giuseppe*, di cui parla il *Monitore* nel n. 23 dei quesiti minori, e precedentemente XXX, 229, è istituzione nuova, e non avente nulla a vedere con quelle omonime già esistenti; così che i privilegi ad essa concessi in data 15 giugno 1917 non s'intendono dati a tutte indistintamente, come una sola cosa. P. e. un sacerdote appartenente alla Pia Unione degli Agonizzanti eretta nel Santuario di Pompei fin dal 1907, non godrà di cotesti nuovi indulti (1).

---

(1) A proposito di questa Pia Unione e dei suoi privilegi, crediamo utile pubblicare le seguenti dichiarazioni, che ci comunica il rev.mo Direttore di essa, P. Cesare Pedrini, *ex audientia SS.mi*. Esse infatti rispondono a parecchi quesiti a noi posti dagli Abbonati, e in parte ampliano lo stesso tenore della lettera pontificia 15 giugno 1917:

1. Licet benedicere coronas et imponere scapularia *etiam in locis ubi exstant Conventus Religiosorum*, pro gratia speciali.

2. Sacerdotes Pio Sodalitio a Transitu S. Iosephi eo ipso inscripti sunt,

91. Separandosi nella recita del Mattutino un Notturno dall'altro, non v'ha obbligo di conchiudere con l'*Oremus*, ecc. come è prescritto per la fine del Mattutino quando si separa dalle Lodi. Infatti la rubrica tratta soltanto della separazione del Mattutino dalle Lodi; ma con ciò stesso fa vedere che non conviene separare i tre Notturni; tuttavia, se per una giusta ragione si separeranno, ciò sarà considerato

---

indulgentias lucrantur ac privilegiis gaudent quo *unam saltem Missam* quotannis in die a Primaria statuta celebrandam acceptant. Recitatio quotidiana orationis iaculatoriae non est conditio sine qua non ad hoc ut quis sit huic Sodalitio inscriptus, dummodo aliquo modo oret pro morientibus.

3. Necesse non est, ad hanc Primariam mittere declarationem celebrationis peractae, *neque requiritur consensus Ordinarii ad usum privilegiorum.*

4. Si quis die statuta ad celebrandum pro morientibus sit impeditus, potest Missam applicare pridie vel postridie vel etiam ab alio Sacerdote substitui, qui tamen habet ius ad stipendium Missae. Parochi vel alii Sacerdotes gaudentes facultate binandi, possun t.consentiente Ordinario. *secundam Missam*, iuxta hanc intentionem, applicare.

5. Congregationes, Conventus, Collegia, Seminaria, Hospitalia, quae proprium habent Cappellanum vel Moderatorem ex Clero, possunt pro suo titulari, quicumque ille sit, Missam die statuta celebrandam acceptare, ita ut cum onere applicationis primi Cappellani transeant ad posteros etiam indulgentiae et privilegia a S. Pontifice concessa.

6. Formula Benedictionis Apostolicae (quam S. Pontifex in rebus benedicendis dat simplici crucis signo) invenitur in Rituali Romano, Tit. VIII. Cap. 25: « Benedictio Immaginum D. N. Iesu Christi, B. Mariae V. et aliorum Sanctorum ». In casu exceptionis Sacerdos non habens prae manibus Rituale, potest, sic permittente S. Pontifice, *res simplici crucis signo* benedicere. S inter res benedicendas etiam coronae inveniuntur, tunc adhibeatur expressio « has coronas »; si quis ipsas coronas velit etiam Crucigerorum indulgentiis (500 dierum pro quovis Pater et Ave), ditare, sufficit has adnectendi intentionem habere, cum eas benedicit. Pro indulgentiis Fratrum Praedicatorum e contra (100 dierum pro quovis Pater et Ave), per explicitam voluntatem S. Pontificis adhibenda est *formula propria Ordinis Praedicatorum*, idest Benedictio Rosariorum B. Mariae Virginis, contenta in Appendice Ritualis Romani.

7. Ad imponenda et benedicenda quinque Scapularia (scil. SS. Trinitatis, Passionis D. N. I. Ch., Immaculatae Conceptionis, Mariae Perdolentis ac B. M. V. de Carmelo [Rit. noviss.]), sive collective, sive separatim, adhiberi potest formula unica et brevior, quae invenitur in Appendice Ritualis inter Benedictiones *proprias Ordinum Religiosorum*. Ad benedicendum Cingulum S. Iosephi adhibenda est formula « Benedictio Cingulorum in honorem S. Iosephi, Sponsi B. M. V. », quae habetur in Appendice Ritualis inter Benedictiones *Episcopis reservatas*. Semper tamen licet adhibere formulas longiores, si placet. His facultatibus gaudentes liquet benedicere posse etiam numismata, quae Scapularia substituunt.

come un'altra interruzione qualsiasi, dopo la quale si riprende l'ufficio dal punto in cui si è lasciato.

92. In Quaresima, ecc., non solo quando è permessa la messa privata di Requie, è pure permessa la messa solenne quotidiana di Requie *pro uno vel defunctis*, ma anche in altri casi (m. nuovo *messale* tipico).

93. Quando ad un Capitolo viene concesso l'uso della mozzetta paonazza e della nera, e dalla bolla di concessione non risulta quando devesi usare la paonazza o la nera, si stabilirà capitolarmente, con consenso del Vescovo, in quali tempi debba usarsi la prima e in quali la seconda, avuto riguardo ai giorni festivi o feriali, di letizia o di lutto.

94. La assoluzione generale *per i Terziari*, non è affatto una propria assoluzione *a censuris*, ma è una semplice benedizione con indulgenza: e ciò a differenza degli Ordini Religiosi. Cfr. breve Leonis XIII, 7 iul. 1882; Decr. Auth. S. R. C., n. 3550. È quindi ovvio che essa, se si dà *in actu confessionis*, venga pronunziata dopo l'assoluzione sacramentale.

95. Nel supplemento della *Raccolta* autentica d'Indulgenze (1900, p. 51), si legge: « Quando il mese del S. Cuore si celebra solennemente, ossia con predicazione giornaliera *od almeno in forma di esercizi spirituali per otto giorni...* »; dunque in questo secondo caso *nel resto del mese* può omettersi la funzione quotidiana, e può bastare per l'acquisto delle Indulgenze anche una pia lettura.

96. A norma della dichiarazione autentica 16 ottobre 1919 (cfr. sopra, 14 n. 6; p. 152) circa il can. 422 § 2, il canonico giubilato è affatto *esente* dall'onere della Messa conventuale; quindi non è neppure tenu o affatto a dare l'elemosina relativa. Il canonico infermo (cfr. 417 § 2) può esservi tenuto in forza di statuti o consuetudini; altrimenti no.

NOTIZIARIO

L'unificazione dell'istruzione catechistica, secondo una relazione autorizzata.

È noto come per provvida disposizione del Sommo Pontefice, già da qualche anno si stia studiando un progetto di unificazione del catechismo della dottrina cristiana per tutto il mondo.

Su questo argomento recentemente, oltre a interessanti informazioni di qualche periodico italiano, è anche comparso su una pre-

giata rivista estera un accurato studio del rev. Rodrigo Mac Eachen S. T. L. (1), riveduto e approvato dall'autorità competente, ricco di interessanti informazioni.

Sono lieto di poterlo portare a conoscenza dei lettori italiani, dandone qui un ampio resoconto, messo al corrente dell'attuale stato del progetto e dei lavori.

La relazione è divisa in due parti: nella prima l'A. tratta dell'opera per l'unificazione dal Concilio di Trento in poi, nella seconda dell'opera e del progetto concretato sotto l'impulso sapiente del regnante Pontefice Benedetto XV.

L'A. comincia con l'indicare gl'inconvenienti della moltiplicità dei catechismi.

La grande diversità dei catechismi che esiste dapertutto, dice egli giustamente, è causa di confusione.

Non solamente in differenti nazioni e provincie, ma ancora in particolari diocesi si è riscontrata spesso una pluralità di catechismi. La mancanza di uniformità nei testi alle volte riesce ad essere causa di stento e di impedimento per i nostri fanciulli. In questi tempi di industrialismo vi è molto movimento da un luogo all'altro. I fanciulli molto spesso trovano un differente e strano libro di testo catechistico nel loro nuovo domicilio, nel quale gli insegnamenti della fede si presentano sotto forme ed espressioni a cui essi non sono adusati, e tante e così grandi sono le divergenze, alle volte, che esse potrebbero suggerire alle menti giovani od inesperte che nella Chiesa cattolica esista diversità di dottrina.

* * *

I Padri del Concilio di Trento riconobbero il bisogno e i vantaggi dell'unità nell'istruzione religiosa. Essi sentirono che l'unità della fede può meglio esser preservata e inculcata per mezzo dell'uniformità dell'insegnamento e dell'espressione. Onde essi si accinsero al compito di stabilire questa uniformità per l'intera Chiesa. In quei giorni i libri di testo non avevano ancora conseguito la popolarità di oggi. L'insegnamento era ancora largamente ristretto all'istruzione orale. Per questa ragione, dice il Mac Eachen, era affatto naturale che i loro sforzi fossero limitati all'ufficio della predicazione; ma avrebbe dovuto aggiungere, anche all'ufficio dell'insegnamento orale catechistico, come si rileva dalla Sessione XXIV, *De reform.*, cap. VII, e dalla bolla premessa al prelodato Catechismo, e dalla sua prefazione.

(1) *The Unification of Catechetical Instruction*, in *The Ecclesiastical Review* di Filadelfia, vol. LVIII, n. 3 (marzo 1918). Cfr. *Il Contenzioso Eccl.*, N. 11-12, 1918.

I Padri tridentini, dunque, ordinarono che si componesse un catechismo, da tradursi anche in volgare, per guida dei preti del popolo cristiano, catechismo che fu poi edito dal Pontefice Pio V, col nome di *Catechismus Concilii Tridentini ad Parochos* e da altri col nome di *Catechismo Romano*. Questo eccellente lavoro costituiva la soluzione del problema per quel tempo. Esso era diretto ad ottenere l'unità dell'istruzione popolare ed era prescritto a tutti i preti aventi cura di anime, e incarico d'insegnare, i quali quindi innanzi avrebbero dovuto apprendere il metodo e la materia della loro istruzione religiosa sul modello di questo fondamentale trattato (1).

Grande difatti riuscì quest'opera decretata dal Concilio di Trento « ricevuta », come attesta Clemente XIII nella citata bolla, « con sommi elogi e approvata dal consenso di tutti ». Nondimeno, secondo il R. Mac Eachen, essa non veniva destinata anche a libro di testo; la quale opinione non tutti ammetteranno almeno così assolutamente.

Con le cresciute facilitazioni della stampa, il numero e la varietà dei catechismi crebbe rapidamente. La necessità dell'uniformità nell'istruzione religiosa allora cominciò ad essere sentita più che mai e divenne costante interessamento di molti grandi Pontefici. A questo scopo Clemente VIII fece comporre la *Dottrina breve* al Bellarmino nel 1598 e impose che s'insegnasse da tutti uniformemente esclusa ogni altra.

Papa Clemente XIII nella Bolla che premise alla edizione del *Catechismo Tridentino* da lui riveduta e corretta, così riprovava la pluralità di catechismi diversi e l'amore della novità che tolse dalle mani dei Pastori il *Catechismo Romano:* « Da ciò, egli dice, nacquero due mali; l'uno che fu tolta via quasi l'uniformità nel modo d'insegnare, l'altro che sorsero contese e grandi dissidî dalle diverse maniere d'insegnare la verità cattolica, dei quali niente è più esiziale alla gloria di Dio e più dannoso alla disciplina cristiana ».

Di qui apparisce essere stato costante e quasi universale il desiderio per l'unificazione dell'istruzione catechistica. Sempre, fino dal tempo del Concilio di Trento, quasi ogni sinodo e concilio nella Chiesa occidentale ha toccato la questione. Essi hanno espresso la loro disapprovazione di differenti testi ed hanno raccomandato una qualche forma di unità. Verissimo è questo rilievo dell'A. Basterebbe leggere a conferma l'Istruzione emanata per i parroci in appendice al celeberrimo Concilio Romano, dell'anno 1725, con cui si prescrive per tutta la provincia ecclesiastica romana e rispettive diocesi la *Dottrina piccola* del Bellarmino.

L'idea dei metodi e testi unificati parrebbe derivare naturalmente dall'unità della fede. Da questa fondamentale verità crebbe e si

(1) *Catechism. Rom. in Praefatione.*

sviluppò l'idea di un catechismo universale. Un testo uniforme sembra essere l'unico mezzo pratico a preservare l'unità dell'insegnamento nella Chiesa.

* * *

I Padri del Concilio Vaticano si occuparono con grande zelo della questione. Essi erano convinti che l'unificazione nell'istruzione religiosa era necessaria. Sentirono che l'opera del Tridentino doveva esser completata. Sembrava giunto il tempo di compiere il desiderio di più che tre secoli.

I Padri tridentini furono obbligati a contentarsi di un'unità relativa. La formola e l'espressione della dottrina fu lasciata alla discrezione dei singoli insegnanti. Ora invece, affinchè l'espressione stessa dovesse essere determinata, un testo unico si sarebbe dovuto mettere nelle mani dei fedeli di tutto il mondo.

I Padri vaticani scelsero il *Piccolo catechismo* come punto di partenza dell'unificazione. Ma il compito di fissare il carattere di questo piccolo libro era grave e difficile. Lunghe e molte furono le discussioni « *de parvo catechismo pro universa Ecclesia conficiendo* ». Cardinali, Arcivescovi, Vescovi ed altri Padri discussero i vantaggi e gli svantaggi dell'opera. Essi studiarono il problema sotto ogni riguardo; videro chiaramente le difficoltà che poneva loro davanti; tuttavia riconobbero la grande necessità dell'unificazioned ell'istruzione religiosa.

Quindi si decisero in favore del *Catechismo universale*. Il compito di compilare lo schema per il decreto fu affidato alla Commissione per la disciplina ecclesiastica. Lo schema proposto fu due volte riveduto prima che venisse adottato definitivamente. È un documento che getta molta luce sulla questione quali essi la videro in quei giorni. Il Mac Eachen lo riporta per intero e si può leggere nella *Collectio Lacensis*, *Acta et Decr. SS. CC. rec.*, t. VII, pp. 666-667.

Lo schema si apre ricordando l'instancabile sollecitudine della Chiesa per l'istruzione religiosa dei fanciulli, e vi si suggerisce come modello per il nuovo testo il *Catechismo* del Cardinal Bellarmino, ed altri *magis pervulgati:* il *Piccolo catechismo* sarà redatto in latino: le versioni dovranno poi essere fatte nelle varie province con l'autorità degli Arcivescovi e dei Vescovi. Il *Piccolo testo* servirà per la primaria istruzione dei fedeli e sarà invariabile: i Vescovi potranno comporre altri catechismi più ampi da stamparsi a parte, o anche insieme col testo ufficiale, il quale però deve essere e rimanere sempre chiaramente distinto da queste aggiunte.

Nel 4 maggio del 1870 questo schema fu sottomesso al voto dei Padri presenti che erano in numero di 591, tra cui si contavano 34 Cardinali, 7 Patriarchi, 8 Primati, 93 Arcivescovi, 407 Vescovi,

15 Abbati e 21 Generali e Vicarî generali. Il risultato della votazione fu il seguente: 491 votarono *placet*, 44 votarono *placet iuxta modum*, e 56 votarono *non placet*.

Le opposizioni allo schema proposto non erano di molto rilievo: furono fatte alcune osservazioni come: « Non venga imposto ai Vescovi avanti che sia compilato interamente ed esaminato da essi »; altri soggiunse: « Non approvo se prima non vedrò il *Catechismo* medesimo »; alcuni Rev.mi Padri si opposero alla clausola obbligatoria e vollero che il *Catechismo* venisse raccomandato, non imposto precettivamente: un Vescovo americano disse: « il *Catechismo* non sia obbligatorio; prima che noi ci siamo accertati che si adatta bene ai nostri popoli dell'America settentrionale, sia espunta la menzione di *catechismo* del Cardinal Bellarmino (1).

Evidentemente quelli che votarono: *Non placet* ebbero altre difficoltà che il progetto del *Catechismo universale*, perchè i Padri furono praticamente unanimi in desiderare la unificazione; solo essi avevano differenti vedute circa il *modo* di raggiungere questo ideale.

Lo schema proposto non ebbe tuttavia la sanzione definitiva e rimase tra gli affari incompleti allorchè il Concilio fu sospeso.

L'A. non parla del progredire che fece l'idea dell'unificazione sotto Leone XIII e sotto Pio X, del quale specialmente sarebbe stato opportuno ricordare i provvedimenti, insieme con i Catechismi unificati, adottati in molte nazioni.

* * *

Ora, dopo cinquant'anni, il nostro Santo Padre Benedetto XV riprende il lavoro già interrotto col Concilio Vaticano, giacchè il tempo per condurlo a fine sembra propizio. La grave opera, cominciata circa quattrocento anni fa, viene ora ripresa alla luce di un altro secolo, mentre in questo lasso di tempo l'idea si è sviluppata e perfezionata.

Grandi difficoltà in vero rendono arduo il compito dell'unificazione dell'istruzione catechistica per tutto il mondo: vi sono le differenze di razza, di condizioni, di educazione; vi sono delle regioni in cui la istruzione religiosa si continua per un periodo di molti anni; ve ne sono delle altre, in cui viene limitata ad un periodo molto breve; le necessità dei fedeli differiscono secondo i luoghi; alcuni vivono tra l'errore e la seduzione nei grandi centri; altri nella quiete di Comuni rurali ove la fede e la pietà abbondano.

Nessuno comprende queste difficoltà meglio che il Santo Padre

---

(1) *Acta et Decr. SS. Conc. Recént., Collect. Lacensis*, 1890, t. VII.

Benedetto XV. Egli ha studiato la questione sotto ogni aspetto, ed ha ponderato le necessità dei suoi figli spirituali in tutte le parti del mondo: i suoi piani abbracciano la sapiente risoluzione del problema con tutte le sue difficoltà; egli vuole mettere in esecuzione un progetto che è considerevolmente più vasto che la pubblicazione di un piccolo *Catechismo* per la Chiesa universale: vuole istituire una tale unificazione dell'insegnamento della dottrina cristiana, che sia generale e pienamente comprensiva.

Il Santo Padre intende *promuovere* l'opera dell'istruzione religiosa, quindi il suo sistema non vuole essere restrittivo, ma estensivo; vuol supplire ai bisogni di tutti i luoghi e di tutte le condizioni, e al tempo stesso provvedere per il progresso futuro dell'opera stessa.

Il nuovo sistema dell'istruzione catechistica sarà certo superiore ad ogni sistema ora in uso, e come la quintessenza e il perfezionamento di tutti i corsi e sistemi attuali.

Il vantaggio dell'unificazione sta in ciò, che fissa un testo, un modello eccellente abbastanza per rispondere alle più ampie e diverse esigenze. L'unificazione è adattabile ad ogni grado di sviluppo che si voglia dare a cotesto testo; essa non deve e non vuole ritardare il progresso di un solo fanciullo; essa anzi si sta preparando allo scopo di perfezionare la conoscenza della Fede in tutti; stabilire ordine e metodi nell'insegnamento religioso, e far diventare la Chiesa stessa una graduale e ben regolata scuola.

* * *

Il lavoro preliminare è stato già cominciato con la raccolta dei Catechismi Diocesani. Esemplari di tutti i differenti *Catechismi* sono stati mandati a Roma dai Vescovi di tutto il mondo. Quelli che sono scritti in lingue sconosciute stanno ora traducendosi in una delle lingue più familiari; e tutti saranno adoperati come direttiva nella compilazione del nuovo testo.

Già alcuni teologi, tra cui qualche dotto parroco, sono stati scelti per fare tre schemi distinti del testo del *Catechismo piccolo* e sono state loro distribuite le relative posizioni. Essi hanno avuto circa un anno di tempo per lavorare ognuno per proprio conto e individualmente senza che l'uno sappia dell'altro. In appresso una Commissione di parecchi ecclesiastici dei più esperti in materia sarà destinata per completare il lavoro. La Commissione esaminerà i tre testi che le verrano sottoposti e sopra di essi compilerà un testo unico in lingua latina.

Il testo così redatto sarà mandato a tutti i Vescovi del mondo che verranno invitati a presentare i loro suggerimenti, e le loro osservazioni per il perfezionamento della difficile opera dell'unificazione

La quale, senza dubbio, è lunga ed ardua; essendo già cominciata da circa 4 o 5 anni e richiedendo per essere ultimata forse un altro lustro, attese specialmente le condizioni anormali dei tempi.

Quando il testo sarà compiuto e riveduto e corretto dall'Episcopato cattolico, verrà sottoposto agli Em.mi Cardinali della Suprema Congregazione del Sant'Ufficio, cui spetta custodire e giudicare della dottrina della fede e dei costumi, per la revisione e la discussioe finale, dopo la quale sarà presentato al Sommo Pontefice per la ufficiale approvazione.

Per ora è in corso la compilazione del *Catechismo piccolo o elementare* per i fanciulli in lingua latina. Ma il disegno proposto mira ancora alla compilazione di un *Catechismo medio* o più completo per i giovinetti più grandicelli, e di un *Catechismo superiore* per gli studenti delle scuole superiori.

Questo è il disegno per avere un testo unico generale. Quanto alla natura di cotesto testo, può solo dirsi per ora che il Santo Padre intende fare una vera *codificazione* della dottrina cristiana; quindi si può supporre facilmente che l'unificazione farà per la dottrina cristiana ciò che il nuovo Codice ha fatto per le leggi ecclesiastiche, e che il testo generale seguirà il tipo del Codice del Diritto Canonico. Gli insegnamenti della Chiesa saranno formulati in brevi paragrafi o articoli alla maniera, più o meno, dei canoni del Codice e avranno la forma di proposizioni chiare e concise. Il testo completo verrebbe così a costituire una particolareggiata esposizione ufficiale della dottrina cattolica: esso sarebbe quasi un *Credo* ufficiale cattolico, un vero *Symbolum catholicum*, che debitamente approvato verrebbe promulgato e imposto autorevolmente per l'istruzione dei fedeli di tutto il mondo senza ammettere alcuna mutazione.

Questo testo unico, oltrechè favorire l'unità dell'insegnamento religioso, sarà anche il fondamento per l'opera di unificazione delle Chiese, che è sempre stata tanto a cuore dei Sommi Pontefici.

* * *

Pertanto sin da ora il Santo Padre intende riservare un particolare interesse personale per questa importante opera; giacchè Egli ha sempre considerato l'istruzione catechistica come un bisogno di primaria importanza. Quando era Arcivescovo di Bologna Egli patrocinò l'unificazione dell'istruzione religiosa; in una fervida esortazione al suo clero raccomandò insistentemente non solo lo zelo per l'insegnamento, ma ancora l'unità di metodo e di espressione, additando i mali provenienti dalla diversità dei testi e dei sistemi e descrivendo al tempo stesso i benefici dell'unità: È desiderabile — Egli diceva in quell'allocuzione — che genitori e fanciulli studino la verità della

fede, imparando le stesse formole; ciò abiliterà i genitori a procurare meglio l'istruzione religiosa dei figli e progressiva, insistendo sopra il metodo dell'insegnamento e inculcando che le verità da apprendersi debbono essere proporzionate alla capacità del fanciullo, e che vi dovrebbe essere un progresso graduale nell'istruzione di esso; cosicchè le nuove verità dovrebbero essere sempre basate sopra altre verità già prima imparate: in questo modo ha luogo la naturale transizione dell'intelletto dal noto all'ignoto.

L'opera catechistica manifesta il carattere forte del nostro grande Pontefice. In mezzo alle amarezze che gli dà il mondo e alle sollecitudini che tiene in cuore, Egli trova sollievo nella speranza del futuro in quest'ora oscura di distruzione Egli sta disegnando la ricostruzione, e sta edificando per le generazioni avvenire come un grande edificio.

I filosofi moderni hanno preteso rifare la società umana: essi hanno edificato con destrezza, ma hanno trascurato di apporre, come si dice, la chiave nell'arco, non includendo Dio nel loro sistema; onde hanno fatto un mondo in cui la pace non può durare, perocchè se la terra è il preteso paradiso senza Dio, allora l'idea della giustizia è un mito. La fraternità degli uomini si fonda solo sulla paternità di Dio.

È questa verità fondamentale che muove Benedetto a ritornare al *Piccolo Catechismo:* ivi le nazioni saranno istruite ancora una volta al dolce susurro delle parole: « Padre nostro che sei nei cieli ». Così con questo piccolo libro il Papa s'adopra a ricondurre le nazioni alla semplicità del Sermone della Montagna. Il Sovrano Pontefice vede i grandi pericoli del giorno: Egli ascolta gli uomini saliti anche in alto, tuonare contro l'autorità. Egli vede i più sacri diritti della umanità violati; e il suo cuore paterno istintivamente si rivolge ai piccoli, temendo per la loro salvezza; Egli vorrebbe piantare la cognizione di Dio profondamente nel loro cuore; Egli vorrebbe insegnare ad essi a conoscere la verità che conduce a Dio; Egli vorrebbe innalzare un baluardo della fede intelligente contro gli errori, che hanno devastato l'umanità.

* * *

Molti sono i benefici che nasceranno dall'unificazione dell'istruzione religiosa: il testo universale, che sarà promulgato, farà una buona e profonda impressione sui fedeli *cattolici* di tutto il mondo: adulti e fanciulli effettueranno sempre più pienamente l'ideale dell'unità cattolica; più chiaramente che mai essi sapranno che le stesse sante dottrine sono credute in tutte le parti del mondo; che lo stesso testo che essi studiano viene anche studiato in ogni parte della terra.

Inoltre per mezzo del testo universale della dottrina cristiana la suprema autorità della Chiesa è, per così dire, posta in contatto diretto

con ogni anima: le parole della dottrina passano immutate dal Sommo Pontefice fino al più piccolo e più semplice fanciullo.

L'unificazione dovrebbe anche fare una buona e profonda impressione nelle menti degli stessi *acattolici*. L'investigatore più ardente potrà ora essere pienamente soddisfatto; egli potrà ora avere una esposizione semplice, completa e ufficiale dell'insegnamento cattolico; sarà la prima volta che in 19 secoli tale esposizione viene pubblicata dalla suprema autorità ecclesiastica È vero che altri catechismi hanno contenuto le dottrine della Chiesa, e sono stati anche approvati dall'autorità competente; nè vi può esser dubbio ragionevole circa l'esattezza della verità che contengono. Tuttavia appaiono di carattere provinciale e locale, e mentre contengono gl'insegnamenti della Chiesa universale, non sono in sè stessi universali. Invece noi ora potremo mettere nelle mani dei nostri « fratelli separati » il nuovo piccolo libro che sarà universale come la Chiesa, che porterà il suggello della Suprema autorità e che conterrà le credenze ufficiali della Chiesa cattolica in tutto il mondo.

Lo stesso concetto del *Catechismo* unico ripromette buoni effetti: farà più manifesta l'unità della fede cattolica; servirà a unire le menti e i cuori dei fedeli più strettamente insieme; porterà la stessa fede di Cristo attraverso le nazioni tutte e la porterà in tutta la sua nativa beltà e semplicità; gl'insegnamenti che questo testo bandirà al mondo odierno saranno puri e santi, come erano quando, 19 secoli fa, caddero dalle labbra di Cristo Gesù Redentore.

Mons. F. A. Ferretti.

RECENSIONI.

Ruelli P. Agostino, *De Sacris Particulis ab anno* 1730 *in Senensi Basilica S. Francisci incorrupte servatis*. Disquisitio historico-critico-theologica nomine Almi Collegii Theologici eiusdem urbis exposita. Senis, Typ. s. Bernardino, 1917, in-8° gr. p. 190 con sei tavole. Costo L. 3 presso il P. Guardiano dei Min. Conventuali, S. Francesco, Siena.

Nella notte dal 14 al 15 agosto 1730 fu rubata alla chiesa di s. Francesco in Siena una grossa Pisside colma di sacre Particole consacrate il giorno innanzi; il 17 successivo furono queste fortuitamente ritrovate in numero di 348 intere e sei spezzate, in una cassetta per elemosine posta nella chiesa di s. Maria a Provenzano. Sebbene fosse subito constatata anche dall'Inquisitore senese la identità delle Particole ritrovate con quelle già consacrate e rubate, pure non è difficile concepire come, date le circostanze del ritrovamento, non si siano tutte adoperate per la comunione dei fedeli, ma le più siano state riposte a parte, nell'attesa forse della natural corruzione delle